

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2737

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1997

—————

Norma transitoria per l’iscrizione nel registro
dei revisori contabili

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, si è inteso dare attuazione alla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, istituendo a tal fine il registro dei revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia; in via transitoria è stato pure istituito l'elenco allegato al registro dei revisori contabili per sanare le situazioni nelle quali si trovavano le persone che già svolgevano e continuano tuttora a svolgere attività di sindaco per il periodo indicato nell'articolo 12, secondo comma, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, che sono iscritte all'albo dei ragionieri e periti commerciali ed all'albo dei dottori commercialisti, nonché quelle che si trovano nelle altre situazioni contemplate dall'articolo 11, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

La recente legge 13 maggio 1997, n. 132 recante «Nuove norme in materia di revisori contabili» che, all'articolo 1, comma 1, prevede l'indizione della prima sessione di esami per l'iscrizione nei registro dei revisori contabili ed all'articolo 6, comma 2, stabilisce l'esonero dall'obbligo di sostenere l'esame, anche per singole materie, per coloro i quali alla data del 21 maggio 1997 siano iscritti od abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali, nulla dice, invece, circa gli attuali iscritti

nell'elenco allegato al registro dei revisori contabili. L'iscrizione in tale elenco (istituito all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 88 del 1992) è regolamentata con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1992, n. 474, unitamente a quella nel registro dei revisori contabili.

Occorre, quindi, sanare una situazione pendente che interessa un numero rilevante di soggetti per i quali la professionalità è stata ampiamente acquisita con il continuo esercizio dell'attività del controllo legale dei conti. Se così non fosse non si capisce quale sia stata l'utilità di istituire l'elenco allegato al registro dei revisori contabili.

Il presente disegno di legge è volto proprio a colmare tale lacuna disponendo che gli attuali iscritti nell'elenco allegato al registro dei revisori contabili possano acquisire il diritto all'iscrizione nel registro dei revisori contabili con il maturare dei cinque anni di funzioni di sindaco effettivo in società per azioni, come già previsto dal citato regio decreto-legge n. 1548 del 1936 all'articolo 12, secondo comma, e che la domanda da produrre per la relativa iscrizione, tutelando la salvezza dei diritti acquisiti possa essere prodotta, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto requisito dei cinque anni si intende esteso ai soggetti dipendenti di società per azioni analogamente a quanto previsto, per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, all'articolo 11, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 88 del 1992.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Coloro che sono iscritti nell'elenco allegato al registro dei revisori contabili, di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, transitorio, a domanda da presentarsi entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, nel registro dei revisori contabili.

2. Per i dipendenti di società per azioni, iscritti nell'elenco allegato al registro dei revisori contabili, ai fini di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1997, n. 132, il periodo indicato al terzo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, è ridotto a cinque anni.

Art. 2.

1. Gli iscritti nell'elenco allegato al registro dei revisori contabili, di cui al comma 1 dell'articolo 1, debbono essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale o del diploma di laurea in economia e commercio, purchè abbiano svolto attività di controllo legale dei conti ininterrottamente per almeno cinque anni, oppure siano in possesso dei titoli di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* del comma 1 dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1997, n. 132.

2. Lo svolgimento delle funzioni di sindaco effettivo, di cui all'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, deve essere attestato tramite dichiarazione del legale rappresen-

tante della società, oppure tramite certificato della cancelleria del tribunale.

3. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili di cui al presente articolo viene effettuato dalla Commissione centrale per la formazione del registro dei revisori contabili, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.